



1-04-2019

**Spett.li Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati**

**OGGETTO:**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E OSSERVAZIONI ALLE Pdl 56,  
1065, 978 e 1224.**

PREMESSA.....	2
Merceologie del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo .....	2
I numeri del riutilizzo .....	5
Le filiere del riutilizzo e le loro prospettive .....	6
Problemi e minacce .....	11
➤ FARE RIUSO AI COSTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE- IL CASO DELL'USATO CONTO TERZI .....	11
➤ DIFFICOLTA' DI APPLICAZIONE DEL REGIME IVA PER L'USATO .....	11
➤ CODICI ATECO INADEGUATI .....	12
➤ OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, FAST FASHION E RISCHI NELLA GOVERNANCE DELLA REP.....	12
➤ IL POTENZIALE DISTRUTTIVO DEI BANDI AL MASSIMO RIALZO .....	12
➤ IL FENOMENO DELL'INFORMALITA' .....	13
➤ LE DIFFICOLTÁ DEGLI ORGANIZZATORI DI FIERE E MERCATI.....	14
➤ PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, CENTRI DI RIUSO E CONCORRENZA ESTERA.....	14
Visione e proposte di Rete ONU: sintesi .....	15
OSSERVAZIONI ALLE PDL .....	17



## PREMESSA

Il settore del riutilizzo in Italia coincide con il settore dell'usato (o della "seconda mano"), come già chiarito nel **Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti**, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 ([http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm\\_07\\_10\\_2013\\_programma.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_07_10_2013_programma.pdf) ---).

Nel punto 5.3 del programma è scritto che:

*“per incrementare i volumi di riutilizzo occorre pianificare azioni che rimuovano o contribuiscano a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo del settore dell'usato. Oltre al problema logistico e strutturale rappresentato dall'assenza di flussi certi di approvvigionamento, l'usato soffre di gravi problema legati a sommersione, fiscalità e concessione di spazio pubblico. Problemi ed esigenze del settore degli operatori dell'usato sono descritti nella piattaforma della Rete Nazionale degli Operatori dell'Usato ([www.reteonu.it](http://www.reteonu.it))”.*

## Merceologie del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo

Si reputa che i flussi di riutilizzo possano afferire al concetto di **prevenzione dei rifiuti** laddove i canali di raccolta e distribuzione sono *generalisti* o di *qualità miste* e non riconducibili al commercio specializzato di merci pregiate (botteghe antiquarie, mercato dell'arte, ecc....).

Non esistono differenze merceologiche tra beni durevoli avviati ai flussi del riutilizzo e beni durevoli che sono **rifiuti preparabili per il riutilizzo**. Nel caso della preparazione per il riutilizzo, senza dubbio una quota pari a circa il 50% del flusso disponibile (come risulta dalle analisi elaborate nel quadro del progetto Life+ PRISCA) per essere reimmesso in circolazione avrebbe bisogno di interventi di riparazione/restauro/ricondizionamento, ma una quota molto minore (composta soprattutto dai "grandi bianchi") afferisce a prezzi di mercato realmente in grado di sostenere tali operazioni; ma un altro 50% di ciò che può essere preparato per il riutilizzo è in perfetto stato e può essere reimmesso in circolazione solo a fronte di operazioni di selezione e controllo (e igienizzazione quando necessario).

Entrambi i flussi, infatti, sono in massima parte originati dalla rotazione del consumo di beni durevoli e dalla necessità dei cittadini di liberarsi o trovare nuova destinazione ai beni eccedenti o arrivati a fine vita. L'avvio di tale flusso a canali alternativi dipende soprattutto dalle numerose variabili che orientano il comportamento del cittadino, tra queste hanno sicuramente grande importanza:

- la legge del minor sforzo;
- il costo opportunità;
- i costi di transazione in avanti.



Alla luce di questo, è facile intendere che la maggior parte del flusso riutilizzabile prodotto dai cittadini afferrirà sempre (come d'altronde ogni altra frazione recuperabile) alle raccolte dei rifiuti urbani. Nel Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018 (pag. 53,54) è scritto che:

*moventi e desideri si sovrappongono, fluttuano, interferiscono tra di loro e a volte prendono repentinamente il sopravvento a causa di aghi della bilancia che sono generati dal contesto esterno. Lo status di rifiuto o non rifiuto, sostanzialmente, non dipende tanto dalla qualità merceologica quanto dalle variabili afferenti all'economia comportamentale del cittadino". (...).*

*Nell'economia comportamentale di un produttore di rifiuti o di merci di seconda mano i principali fattori influenzanti sono legati alla scelta razionale (anche se a volte istintiva) finalizzata alla massimizzazione dell'utilità; ovvero, vengono privilegiate le opzioni che presentano il miglior equilibrio tra costi e vantaggi, laddove lo sforzo richiesto dall'attività di cessione del bene o rifiuto è assimilabile al concetto di costo di transazione (in avanti) e il valore del tempo da impiegare per questo sforzo è misurabile in termini di costo opportunità.*

*Quando il costo opportunità è più basso (perché esiste maggiore disponibilità di tempo), saranno favorite le opzioni che, a fronte di altri vantaggi richiedono maggiore impiego di tempo (ad esempio il beneficio economico derivato, grazie alla vendita in conto terzi, dalla liberazione di capitali polverizzati e immobilizzati sotto forma di oggetti e arredi); se invece il costo opportunità è alto, avranno maggiori probabilità di applicazione le soluzioni che implicano costo monetario (ad esempio pagare per un servizio privato di sgombero) ma consentono il risparmio di tempo. Laddove un'opzione richieda tempo e sforzo aggiuntivi a fronte di alternative più comode, e non offra vantaggi specifici a compensazione, avrà poche possibilità di essere applicata; al di là delle ponderazioni coscienti, la neuroscienza ha infatti dimostrato che al momento di dover prendere una scelta il cervello umano compie in modo automatico una "effort-based cost-benefit valuation" privilegiando istintivamente le soluzioni che richiedono meno investimento in termini di sforzo. Il senso civico e/o il sentimento ecologista o umanitario di alcuni produttori di rifiuti o merci di seconda mano, indipendentemente da quanto sia stato stimolato da azioni di moral suasion, per arrivare a orientare una scelta senza che esista un quadro di "comodità" deve superare l'intensità delle forze tangenti rappresentate da urgenze materiali e impulsi istintivi; si tratta di forze difficili da contrastare perché costantemente alimentate da radicate e diffuse sensazioni di scarsità (di tempo e/o di denaro).*

**Tab 1. ESEMPI DI MERCEOLOGIE**

RIUTILIZZO/CENTRI DI RIUSO	PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO	
	Codice Rifiuto	Esempi
Abbigliamento, accessori, tessuti e tappeti, scarpe, cappelli, ecc..	200110, 200111, 200199, 200399	Abbigliamento, accessori, tessuti e tappeti, scarpe, cappelli, ecc..
Biciclette passeggeri, carrozzine, attrezzature sportive, ecc..	200140, 200199, 200307, 200399	Biciclette passeggeri, carrozzine, attrezzature sportive, ecc..
Oggettistica e casalinghi, giocattoli, stoviglie, soprammobili, quadri, ecc	200302, 200138, 200139, 200140, 200199, 200307, 200399, 170102, 170102, 170103, 170107	Oggettistica e casalinghi, giocattoli, stoviglie, soprammobili, quadri, ecc
Mobili, reti, materassi, divani, poltrone, arredo giardino, ecc	200138, 200139, 200140, 200199, 200307, 200399	Mobili, reti, materassi, divani, poltrone, arredo giardino, ecc
Libri, riviste, carta, ecc	200101	Libri, riviste, carta, ecc
Porte, finestre, cancelli, sanitari, pavimenti, tegole, mattoni, mattonelle, pietre non preziose, vasi, fioriere, nani da giardino	170904, 170102, 170201, 200138, 200199, 170202, 170203, 200102, 200138, 200139, 200140, 170405, 170401, 200137, 170802, 200307, 200399	Porte, finestre, cancelli, sanitari, pavimenti, tegole, mattoni, mattonelle, pietre non preziose, vasi, fioriere, nani da giardino
Imballaggi metallici, imballaggi in materiali compositi e misti, imballaggi in vetro, imballaggi in materia tessile, in legno, ecc..	150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 170201	Imballaggi metallici, imballaggi in materiali compositi e misti, imballaggi in vetro, imballaggi in materia tessile, in legno, ecc..
Multimedia, vinile, dvd, ecc.	200399	Multimedia, vinile, dvd, ecc.
Apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti; elettrodomestici, apparecchi di telefonia, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione e musicali; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica, ecc..	160214, 160216, 200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto; elettrodomestici, apparecchi di telefonia, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione e musicali; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica, ecc..

## I numeri del riutilizzo

L'universo del settore dell'usato non è semplice da quantificare. Il rapporto Eurostat del 2017 indica, per le attività italiane di riuso e prevenzione, 454 milioni annui di fatturato e 5.782 persone impiegate: un dato in linea con le elaborazioni nazionali compiute periodicamente dalla Camera di Commercio di Milano che però non tiene conto dell'inadeguatezza dei Codici Ateco sull'usato che, come vedremo più in là, escludono la maggioranza degli operatori del settore e ne includono altri che, pur occupandosi di usato, gestiscono merci pregiate e non riconducibili al concetto di prevenzione. L'istituto di ricerca Doxa nello stesso anno, focalizzandosi su perimetri ben più ampi, ha indicato per il medesimo settore un fatturato di ben 21 miliardi (<https://www.doxa.it/second-hand-economy-in-italia-un-mercato-da-21-miliardi-di-euro-pari-all12-del-pil/>). Rete ONU e il Centro di Ricerca Occhio del Riciclone, avendo percezione diretta del lavoro degli operatori dell'usato, ha stimato invece un fatturato globale di circa **2 miliardi annui a fronte di un totale di persone impiegate compreso tra le 80.000 e le 100.000 unità**. Questa stima non include le attività specializzate in merci antiche o pregiate e non include online, automobili usate e autoriscambi. Nel Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018, realizzato da Occhio del Riciclone e Utilitalia, si stima che questi fatturati e queste performance di impiego corrispondano a circa 500.000 tonnellate annue di beni durevoli riutilizzati alle quali, in presenza di sistemi di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, si potrebbero aggiungere altre 600.000 tonnellate di beni durevoli (conferiti in buono stato e facilmente collocabili sul mercato).

Tab. 2 I NUMERI DEL RIUTILIZZO	
Comparti	Risultati globali
Negozi conto terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Circa 500.000 Ton/anno di riutilizzo (8 kg/ab).</li> <li>✓ Tra gli 80.000 e i 100.000 impiegati</li> <li>✓ Circa 2 miliardi €/anno di fatturato</li> </ul>
Ambulanti	
Botteghe di rigatteria	
Non profit	
Indumenti usati <sup>1</sup>	

Tab. 3 IL POTENZIALE DELLA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO <sup>2</sup>	
Posizionamento attuale del flusso	Quantità globali
Centri di Raccolta Comunali	Circa 600.000 Ton/anno di preparazione per il riutilizzo (10 kg/ab; 2% della produzione di R.U.) considerando solo i beni già in buono stato e che non necessitano interventi di riparazione/restauro/ricondizionamento
Raccolte domiciliari Rifiuti ingombranti	
Raccolte stradali o porta a porta Indifferenziato o secco indifferenziato	

<sup>1</sup> Nella somma dei risultati del riutilizzo è incluso, per semplificazione, anche il segmento della raccolta e recupero degli indumenti usati, che secondo l'ultimo Rapporto ISPRA sui rifiuti urbani nel 2016 ha raccolto 133.000 tonnellate di rifiuti tessili dei quali circa il 65% (86.000 ton.), dopo EOW, sono stati reimmessi nel mercato della seconda mano nazionale ed estero.

<sup>2</sup> Non include il potenziale di incremento delle Raccolte Differenziate del Rifiuto Tessile, in virtù dell'obbligatorietà che sarà introdotta nel 2025; di fatti sulla composizione della quota incrementale di questa frazione gli operatori ed esperti del settore (come argomentato da Humana People to People Italia a Ecomondo 2018 nel convegno "il futuro di vestiti usati e riutilizzo: come governare la transizione") segnalano il rischio di scarsa riutilizzabilità.

## Le filiere del riutilizzo e le loro prospettive

Le filiere del riutilizzo, escludendo online, merci pregiate e antiche, automobili e autoricambi, sono strutturate in forma articolata (raccolte di indumenti usati che si rivolgono a mercato nazionale ed estero, settore incipiente di PPR dei RAEE e di altri beni durevoli) o in microscala territoriale (negozi dell'usato in conto terzi, ambulanti). La **filiera degli indumenti usati raccolti in Italia**, grazie allo sviluppo e consolidamento delle raccolte differenziate tessili, è matura ed articolata (vedere figura 2) e può essere presa come **modello/riferimento operativo per immaginare le caratteristiche generali delle future filiere che nasceranno dalle raccolte differenziate e dalla preparazione per il riutilizzo di beni durevoli non tessili**.

Nell'figura 1 è descritto in maniera generale e semplificata il flusso delle merci e dei rifiuti avviati a riutilizzo. Tra i canali descritti non è inserito quello delle botteghe di rigatteria classiche alla luce di un forte e consolidato trend di contrazione che sta portando, gradualmente, all'estinzione di questo segmento; quest'ultimo, dove non si estingue, tende a riconvertirsi in ambulante o in esercizi dell'usato conto terzi, ossia in formule operative/commerciali che negli ultimi vent'anni si sono affermate in virtù delle maggiori scale di assortimento/offerta, dei minori costi di transazione all'indietro e/o dei minori costi di struttura (vedere diagramma causale 1).





Diagramma causale 1<sup>3</sup>

Fonte: Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2011

<sup>3</sup> In questo diagramma la freccia azzurra indica una correlazione positiva (*incremento*) e la freccia rossa una correlazione negativa (*decremento*)

**FIGURA 1 – LE FILIERE DEL RIUTILIZZO**





I **negozi dell'usato in conto terzi** si caratterizzano per superfici espositive molto più ampie delle botteghe di rigatterie tradizionali (la grande maggioranza è compresa in un range tra i 400 m2 ai 2000 m2) e per la formula di intermediazione tra privati, dove i "clienti venditori" vendono i loro beni ai "clienti compratori" lasciando al negoziante una provvigione attiva (mediamente il 50%) in cambio del suo lavoro di esposizione e vendita; il trasporto al negozio è a carico del cliente venditore. Raccolta e vendita dei beni avvengono normalmente all'interno di un perimetro territoriale. In Italia si stima l'esistenza di 2000-3000 negozi dell'usato in conto terzi ma un registro puntuale e globale del segmento è difficile da ottenere poiché sono classificati con il codice ATECO delle agenzie di intermediazione tra privati (alla stessa stregua delle agenzie immobiliari). Una parte consistente del segmento (oltre 450 unità) è affiliato a network che offrono servizi franchising (i principali sono: Mercatino SRL; Mercatopoli e Baby Bazar del gruppo Leotron; Seconda Manina; Keced; il Rigattiere).

Gli **ambulanti** operano in mercatini di piazza, nei mercati rionali, in fiere organizzate, in mercati storici, in aree di libero scambio o informalmente nelle piazze e nelle strade. Esistono ambulanti generalisti che espongono beni di fascia bassa, media e alta; la grande maggioranza di questi beni è originata, anche se con differenti gradi di selezione, da operazioni di sgombero locali o dal rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Gli ambulanti hanno status da professionisti e da hobbisti, oppure sono informali; nel caso dell'Area di Libero Scambio di Torino, recentemente imitata a Palermo, gli informali sono stati oggetto di un processo di emersione e controllo e hanno uno status specifico che tiene conto della loro vulnerabilità e della difficoltà di affrontare le barriere d'accesso economiche richieste dallo status di professionista.

Il **fenomeno dell'informalità**, che caratterizza fortemente questo segmento, afferisce alle operazioni di approvvigionamento (le operazioni di sgombero locali non sempre sono formalizzate e il rovistaggio nei cassonetti non è legale) o esposizione/vendita (in alcuni territori, e specialmente nelle grandi città, sono numerosi i mercati delle pulci informali). Nel punto IV del primo paragrafo del suo Codice Etico ([http://www.reteonu.it/wp-content/uploads/Codice\\_Etico\\_2016.pdf](http://www.reteonu.it/wp-content/uploads/Codice_Etico_2016.pdf)) Rete ONU fa una netta distinzione tra economie informali ed economie informali criminali: *"sono mondi diversi che non possono essere semplicisticamente associati o messi in analogia solamente per il loro livello di incompatibilità con la normativa. Chi rovista in un cassonetto per trovare e vendere oggetti riusabili non può essere paragonato a chi smaltisce illegalmente e in grande scala rifiuti tessili nella Terra dei fuochi. Allo stesso modo il micro-operatore che si fa aiutare dal proprio figlio adolescente per l'esecuzione di uno sgombero domestico, non è paragonabile con il grande operatore che ricondiziona beni usati in fabbrica con l'impiego di lavoro infantile"*.

Per gli ambulanti dell'usato è fondamentale la **figura dell'organizzatore**, che produce coordinamento su un tessuto altrimenti polverizzato, è un solutore di problemi, soprattutto sul piano autorizzativo, e facilita le relazioni con la pubblica amministrazione e le polizie locali. Inoltre, è una figura capace di produrre, attraverso un'opera di selezione dei soggetti, di specificazione della proposta commerciale e di "moral suasion" nei confronti degli operatori, particolari innovazioni nel settore: sul tipo di proposta, sul modo di proporre gli oggetti, sulla fascia di prezzo da prediligere.

Nel punto II del primo paragrafo del suo Codice Etico Rete ONU, che accoglie a braccia aperte i soggetti deboli che lavorano in modo informale, facendosi portatrice di proposte e percorsi per l'emersione e la regolarizzazione, mette invece rigorose **barriere contro i soggetti criminali**:




*“In presenza di segnalazioni o indizi che giustifichino il sospetto che comparti o singole filiere dell’usato siano infiltrati dalla criminalità, Rete ONU adotterà criteri speciali di ammissibilità dei soci al fine di ridurre il rischio di includere soggetti indesiderabili. Si riserverà il diritto di sottoporre i soci, siano essi candidati o già membri, alla compilazione di un questionario contenente domande di ampio raggio che coprano tutte le aree più significative: la compagine sociale, la storia, i dipendenti, i fatturati, i quantitativi trattati, le attività svolte, i soggetti con cui si hanno rapporti commerciali, i contenziosi sindacali, le multe e condanne ricevute, gli sforzi fatti per tracciare il cammino degli indumenti raccolti e il loro destino finale. In questi casi Rete ONU non si accontenterà di autocertificazioni ma pretenderà documenti che corroborino la veridicità del dichiarato, riservandosi anche il diritto di verificare la veridicità delle risposte interrogando soggetti terzi che hanno rapporti con l’aspirante”.*

La **filiera degli indumenti usati** si sviluppa in varie fasi (o “anelli”) prima di arrivare all’utente finale dell’abito usato o all’industria del riciclo e del recupero. In realtà, è corretto immaginare la filiera non come una catena lineare, ma come se fosse un albero, con tante radici e tanti rami, e in cui ogni ramo ha un peso diverso. I sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili non assorbono l’intera disponibilità di indumenti usati. I cittadini hanno infatti diverse alternative di conferimento, come le donazioni dirette ad enti caritatevoli, e i negozi dell’usato conto terzi. Quando il reimpiego degli indumenti è frutto di canali alternativi alla raccolta differenziata del rifiuto tessile, è inscrivibile nella definizione di “riutilizzo”; quando invece il reimpiego riguarda ciò che viene conferito nei contenitori stradali come rifiuto si usa la definizione di “preparazione al riutilizzo”; oltre che preparati al riutilizzo, i rifiuti tessili possono essere riciclati (utilizzando le loro fibre come materia prima seconda per nuovi prodotti tessili) o recuperati in altre forme (ad esempio producendo pezzame).

Le principali fasi delle filiere che nascono dalla raccolta differenziata del rifiuto tessile sono:

1. L’affidamento del servizio, mediante gara o affidamento diretto;
2. La raccolta degli indumenti usati;
3. Il primo stoccaggio;
4. Vendita o trasferimento ad impianti di recupero;
5. Il trattamento EOW (selezione e igienizzazione quando è necessaria);
6. La vendita intermedia e finale della frazione riutilizzabile, che può avvenire in Italia o all’estero;
7. Il recupero o riciclo delle frazioni non idonee al riutilizzo;
8. Lo smaltimento di ciò che non può essere riutilizzato o recuperato/riciclato.

**FIGURA 2:** La filiera internazionale degli indumenti usati



Fonte: "Indumenti usati: una panoramica globale per agire eticamente", ODR 2013

Ogni fase della filiera aggrega al flusso di indumenti uno specifico valore aggiunto; in alcune fasi il saldo di valore economico è positivo, in altre fasi il saldo è negativo. L'equilibrio dei valori economici fino a oggi ha consentito a chi raccoglie di svolgere il servizio gratuitamente sostenendosi con i prezzi di mercato e, addirittura, in alcuni casi, riconoscendo un contributo alle stazioni appaltanti. Un sistema che però entra in crisi quando i prezzi di mercato fluttuano al ribasso e che potrebbe diventare definitivamente insostenibile in virtù dell'obbligatorietà della raccolta imposta dall'Europa a partire dal 2025 (l'incremento dei volumi raccolti ne stravolgerà infatti la composizione aumentando i costi e diminuendo la quota valorizzabile). Nel corso della filiera intervengono vari attori e soggetti gestori: ognuno di essi si posiziona in una o più fasi della filiera in virtù delle sue competenze, della sua capacità operativa e della sua abilità di posizionamento sul mercato (o, purtroppo, come accade spesso in Italia, attraverso l'intimidazione). Nella filiera sono presenti attori non profit, attori solidali e attori con finalità di lucro, che spesso interagiscono tra loro posizionandosi in diversi anelli della filiera. È ad esempio frequente che cooperative sociali radicate nel territorio, di piccole o medie dimensioni, vendano a grandi intermediari che a loro volta vendono ai gestori di impianti per la classificazione e l'igienizzazione e ai distributori intermedi che riforniscono di merci i venditori al dettaglio in Italia o in paesi importatori; talvolta i grandi intermediari posseggono i contenitori stradali mediante i quali avviene la raccolta e sono soliti stabilire accordi di vendita esclusiva o semi-esclusiva con gli operatori territoriali che li riforniscono. Esistono anche soggetti che curano in proprio sia la raccolta che le fasi



successive della filiera. Esistono, infine, territori dove le operazioni di raccolta sono effettuate da imprese for profit, di piccole o medie dimensioni, che a volte stipulano convenzioni con enti solidali ai quali riconoscono contributi in cambio dell'uso del marchio. La filiera, seppur portatrice di numerosi effetti positivi in campo ambientale, sociale ed occupazionale, è piagata dall'infiltrazione della criminalità organizzata; un grave problema che Rete ONU si è sforzata di risolvere promovendo, assieme a Utilitalia e Centro Nuovo Modello Sviluppo, un **Tavolo di Confronto sui Criteri di Affidamento del servizio di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati** che ha coinvolto tutti gli stakeholder del settore e che ha, come finalità principale, la realizzazione di Linee Guida per le stazioni appaltanti che indichino rigorosi e selettivi criteri per la trasparenza della filiera. Nella relazione del 2013 "sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso", si legge che: *le indagini della DDA e svolte dal Sostituto Procuratore Ettore Squillace Greco, hanno dimostrato come buona parte delle donazioni di indumenti usati che i cittadini fanno per solidarietà, finiscono per alimentare un traffico illecito dal quale camorristi e sodali di camorristi traggono enormi profitti. (...) Certamente in parte dell'attività sono stati rilevati i tipici metodi e strumenti camorristici (...) nonché lo sfruttamento della carica intimidatoria che è nel patrimonio criminale del gruppo stesso. Le inchieste della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia descrivono un dominio del mercato italiano degli indumenti usati da parte dei clan camorristici e un loro sostanziale controllo dei due distretti economici del settore (Ercolano/Resina e Prato Montemurlo) e della direttrice che li unisce a Tunisi (principale destinazione dell'export italiano). Le inchieste giornalistiche e atti giudiziari relativi ai comportamenti criminali nel settore si susseguono senza interruzione, mostrando che il problema è assolutamente vigente.*

## Problemi e minacce

Sia il settore del riutilizzo che quello della preparazione per il riutilizzo soffrono, in generale, di un quadro normativo inadeguato che complica, e a volte inibisce del tutto, la sostenibilità operativa ed economica dell'attività.

### ➤ **FARE RIUSO AI COSTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE- IL CASO DELL'USATO CONTO TERZI**

Un esempio tipico dell'effetto perverso cui il combinato disposto del vuoto normativo e dell'assimilazione a un corpus normativo strutturato per un altro settore è rappresentato dal mondo dei negozi "conto terzi". Gli spazi di questi negozi, dove vengono intermedie enormi quantità di oggetti usati (le merci non sono proprietà dell'azienda titolare dell'attività) sono generalmente superiori ai 300 mq, e per questo sono assoggettati agli stessi oneri della grande distribuzione commerciale. Questo significa che pagano **tariffe sui rifiuti elevatissime** e parametrizzate secondo le enormi produzioni di scarti di imballaggio che contraddistinguono la grande distribuzione. I negozi in conto terzi in realtà non producono imballaggi di risulta e, anziché produrre rifiuti, li riducono. Significa inoltre che gli oneri di urbanizzazione sono assimilati a quelli della grande distribuzione, laddove l'aggravio dei costi è generato sempre dal mancato riconoscimento del beneficio ambientale che tali attività portano sul territorio, nonché dal fatto che tale assimilazione "indebita" occulta la natura artigianale di quella quota parte della superficie occupata che è destinata al riutilizzo, piuttosto che alla esposizione commerciale pura e semplice.

### ➤ **DIFFICOLTA' DI APPLICAZIONE DEL REGIME IVA PER L'USATO**

Per i beni usati, dove l'IVA è già stata pagata, la legge riconosce la possibilità di applicare basi imponibili riferite solo all'ulteriore valore aggregato ai beni venduti. Ma gli operatori dell'usato che non fanno acquisto



e rivendita, ossia la maggioranza dell'universo descritto in questa relazione illustrativa, non riesce ad applicare i regimi IVA per l'usato a causa della farraginosità dei calcoli richiesti o per l'inadeguatezza dei codici ATECO di riferimento. Il peso dell'IVA piena su oggetti di valore esiguo diminuisce significativamente le probabilità di raggiungimento dei punti di equilibrio economici.

➤ **CODICI ATECO INADEGUATI**

La maggioranza dell'universo descritto in questa relazione illustrativa non ha adeguati codici ATECO di riferimento. Tra le situazioni più paradossali c'è quella dei negozi dell'usato conto terzi, che essendo registrati come *agenzie d'affari* non solo non beneficiano di alcun regime IVA agevolato, ma non hanno neanche la possibilità di avere magazzini; nel 2018 la Regione Lombardia ha imposto agli addetti delle agenzie d'affari corsi i cui contenuti non sono per nulla riferiti all'attività dell'usato, imponendo una barriera d'accesso inutile a chi fa questo lavoro.

➤ **OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, FAST FASHION E RISCHI NELLA GOVERNANCE DELLA REP**

Le politiche di obsolescenza programmata (che sempre di più sono oggetto di interventi giudiziari e dell'antitrust in Italia, i vari paesi europei e negli USA), unite alla tendenza del fast fashion (ben descritta dal Rapporto della Mc Arthur Foundation: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy-Full-Report.pdf>) e all'affermazione di prodotti low quality/ low cost d'importazione (nel campo degli arredi, dei piccoli AEE, dei casalinghi, ecc...), rendono più difficile il riutilizzo dei beni durevoli e compromettono il rapporto costi/ricavi di quegli operatori che, vincolati da convenzioni di raccolta differenziata e in prospettiva da schemi di REP, sono tenuti a raccogliere tutte le qualità di beni durevoli fondando il loro ricavato sulla quota riutilizzabile e con valore di mercato. Il settore di chi raccoglie e recupera gli indumenti usati, in particolare, sta soffrendo a causa di questa dinamica. In occasione degli Stati Generali dei Consorzi (2 ottobre 2018) Rete ONU ha segnalato che, **in un'ottica di sviluppo di schemi di Responsabilità Estesa del Produttore (REP) che siano dominati/governati e non solo finanziati dai produttori, potrebbero sorgere gravi conflitti di interesse** in grado di inibire lo sviluppo e la sostenibilità economico/operativa delle filiere della preparazione per il riutilizzo.

➤ **IL POTENZIALE DISTRUTTIVO DEI BANDI AL MASSIMO RIALZO**

La pubblicazione di **gare per l'affidamento di servizi di raccolta indumenti usati fondate interamente sulle offerte economiche al massimo rialzo, ha creato pesanti rigidità nei costi che rompono i punti di equilibrio in presenza di fluttuazioni del mercato o delle qualità raccolte.** Questo approccio, che sta mettendo in ginocchio il settore dei raccoglitori e recuperatori di vestiti usati, se fosse riprodotto nelle **filieri incipienti della preparazione per il riutilizzo**, ne comprometterebbe le possibilità di sviluppo. Humana People to People Italia, nel documento "Indumenti usati: come selezionare operatori sani e solidali?" (<http://raccoltavestiti.humanaitalia.org/wp-content/uploads/2017/11/INDUMENTI-USATI-COME-SELEZIONARE-OPERATORI-SANI-E-SOLIDALI.pdf>), sottolinea che: *"grande problema del massimo rialzo è la rigidità economica introdotta nella filiera; il potenziale economico della merce raccolta e venduta è infatti eterogeneo ed imprevedibile, e alle fluttuazioni della qualità raccolta e del mercato devono corrispondere dinamismo, flessibilità e alto grado di controllo gestionale e commerciale. In ultima analisi, la raccolta degli*



*indumenti usati non solo è difficilmente standardizzabile, ma non può neanche essere considerata come un servizio ad "elevata ripetitività" dove nell'aggiudicazione dell'appalto sia giustificabile una centralità o esclusività del fattore prezzo (Dlgs 50/16, art.95). Il crescente focus sul prezzo comporta una serie di conseguenze, spesso sottovalutate dalle Stazioni appaltanti che redigono i propri Disciplinari e Capitolati di gara. In particolare sono stati individuati i seguenti effetti negativi: a) meno qualità; b) più rischi; c) meno sociale; d) trasparenza in secondo piano.*

### ➤ IL FENOMENO DELL'INFORMALITA'

Rete ONU ha stimato che **solo un quinto degli operatori dell'usato ambulanti operi con legittima personalità giuridica**. La ragione è presto detta. Sono operatori inquadrati come commercianti allo stesso modo di chi opera come ambulante nei mercati rionali, per almeno 5 giorni a settimana, con analoghi oneri contributivi. Tali oneri non sono sostenibili da un tipo di attività contraddistinta da una componente artigianale, nella fase di apprestamento del bene al riutilizzo (pulizia, stima, eventuale riparazione degli oggetti), da una raccolta che avviene nel periodo infrasettimanale soprattutto da cessioni da privati, e dal momento della vendita che avviene con periodicità settimanale.

Tale attività genera un ebt (earnings before taxation) medio che è quantificabile attorno ai 10.000 euro l'anno: un prelievo fiscale superiore alla metà di tale introito, quale è quello vigente, spinge di fatto, per un materiale istinto di sopravvivenza, alla dimensione del sommerso. L'emersione, qui, è un lusso che è evidente appannaggio dei più capaci, di chi è in grado di stare molto sopra la linea mediana.

Nel segmento ambulanti l'informalità è diffusa anche a causa **dell'informalità delle operazioni di approvvigionamento**. Nel caso dello sgombero locali, si segnala l'abitudine diffusa di conferire i residui non riutilizzabili in modo improprio (producendo accumulazioni abusive di rifiuti o accedendo impropriamente ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani) laddove i costi di conferimento dei rifiuti speciali sono fuori dalla portata degli operatori o richiedono status formali difficili da raggiungere date le barriere d'accesso esistenti. Fattore decisivo nell'informalizzazione del lavoro tradizionale di raccolta di beni usati è stata **l'abrogazione delle definizioni contenute negli articoli 121 e 124 del TULPS** in seguito ai decreti applicativi della legge 114/98 sul commercio. Nel 2018, in audizione al Consiglio Comunale di Torino, il Presidente di Rete ONU Stillo ha ricordato che *"nel 2001 il provvedimento di liberalizzazione di Bersani ha fatto sparire i cosiddetti 'centoventunisti', coloro che raccoglievano e rivendevano. Prima erano autorizzati, oggi non più"* (<http://ecodallecitta.it/notizie/389851/riuso-prospettive-per-i-recuperatori-informali-a-torino>).

C'è poi la pratica del **rovistaggio nei contenitori stradali per il rifiuto indifferenziato**, che è irregolare e genera problemi di decoro urbano, ma è problematica soprattutto per gli stessi rovistatori: sia in termini igienici che economici (il costo di transazione elevato riduce sotto ogni livello di dignità il rapporto tra ricavi e ore di lavoro); d'altronde, nel campo delle economie informali non delinquenziali è la forma più semplice per generare reddito di sussistenza per chi non accede al mercato del lavoro.

L'**assenza di tracciabilità delle merci**, unita spesso all'informalità dell'esposizione delle merci, rende difficile per gli operatori dimostrare di fronte ai pubblici ufficiali, alle istituzioni e all'opinione pubblica, la profonda differenza tra la loro economia informale e fenomeni criminali come la ricettazione.



## ➤ LE DIFFICOLTÀ DEGLI ORGANIZZATORI DI FIERE E MERCATI

A fronte della loro capacità gli organizzatori lamentano di una serie di ostacoli che rendono meno agevole la propria attività: lungaggini burocratiche, una normativa evanescente, che si presta alla mutevolezza dell'interpretazione soggettiva del funzionario di turno, lo status degli operatori che rappresenta un problema infinito da risolvere, essendo spesso precario o non legittimato stante la situazione già descritta. Il principale ostacolo, però, risiede nel mancato riconoscimento della figura di organizzatore nell'ambito del mondo del riuso: questa mancanza genera l'impossibilità di costituire forme di accreditamento presso gli enti locali. Il rapporto con la pubblica amministrazione, invece che sulle regole e sulla reputazione, viene così a determinarsi su crinali relazionali, troppo spesso declinati in forme opache e poco equanime.

## ➤ PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, CENTRI DI RIUSO E CONCORRENZA ESTERA

Il principale ostacolo alla reimmissione in circolazione delle 600.000 tonnellate di beni durevoli riutilizzabili e con valore di mercato presenti nel flusso degli R.U. è l'assenza di procedure chiare per la raccolta e la preparazione per il riutilizzo (PPR) di beni durevoli che possono essere reimmessi in circolazione grazie al mercato dell'usato. L'articolo 180 bis della 152/06, introdotto a fine 2010, stabilisce che il Ministero dell'Ambiente, entro 6 mesi, avrebbe dovuto pubblicare decreti su preparazione per il riutilizzo. Nella data di redazione del presente documento, sono passati ben 7 anni da questa scadenza e i decreti ancora non ci sono, anche se il quadro generale delle procedure è maggiormente chiarito grazie alla 851/2018. Questa situazione di paralisi ha inibito prospettive di sviluppo per tutta l'imprenditoria, sia sociale che profit, che avrebbe volentieri investito nella PPR; sono molte, ad esempio, le cooperative che gestiscono centri di raccolta comunali e/o raccolte domiciliari di rifiuti ingombranti parallelamente a negozi solidali dell'usato e che **non possono attingere al flusso di rifiuti riutilizzabili che quotidianamente hanno tra le mani** e che volentieri riutilizzerebbero, solo ed esclusivamente a causa della carenza normative.

La PPR non è sostituibile dalla prevenzione perché, come chiarito nel primo paragrafo di questo documento, sempre esisteranno cittadini che hanno la necessità e il diritto di disfarsi di beni durevoli riutilizzabili; così come accade con altre frazioni recuperabili (carta, metalli, plastiche, vetro, legno, ecc...), i rifiuti riutilizzabili potranno essere reintrodotti in circolazione in ampia scala solo grazie al sistema di costi e operazioni integrati della raccolta dei rifiuti urbani, grazie agli strumenti di incentivo/sostegno alle filiera indicati dal collegato ambientale 2016 e grazie ai futuri contributi che nasceranno in seno agli schemi di REP.

Tuttavia i **Centri di Riuso**, importanti per dare adeguata scala operativa ai flussi di beni durevoli che non rientrano nello status di rifiuto perché provenienti da donazioni o sistemi organizzati di sgombero locali, vengono troppo spesso promossi dagli enti locali come luoghi di scambio ludico/culturale e non come attività produttive in grado di integrare/affiancare la PPR generando risultati ambientali, occupazione, ricchezza e risultati solidali rilevanti.

Ad aggravare il problema è l'assenza di seri benchmarking che consentano di stabilire quali modelli di centri di riuso funzionano e quali non funzionano; un ulteriore ostacolo allo sviluppo dei centri di riuso è l'attivismo della Regione Marche nel promuovere un "modello" fondato sul proprio regolamento e che è stato imitato dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. **Il regolamento marchigiano non è sostenibile operativamente ed economicamente**, perché fissa onerose procedure di tracciabilità dei singoli oggetti raccolti che si sovrappongono immotivatamente alla legislazione esistente sull'usato, vincola i gestori a



distribuire gratuitamente i beni (annullando le prospettive di sostenibilità economica del modello, se non in termini di passività a carico delle istituzioni regionali o locali) e proibisce agli operatori dell'usato l'accesso ai centri di riuso (inibendo ogni possibilità di massimizzare il riutilizzo di quanto raccolto).

Quando gli ostacoli normativi e quelli afferenti alle politiche di gestione locali saranno superati, le filiere PPR si troveranno di fronte alla **minaccia di mercato dei competitor esteri che ricevono sussidi pubblici che equivalgono a sussidi all'esportazione**. Così come già accade con le filiere degli indumenti usati (figura 2), infatti, l'incremento dei volumi da riutilizzare con ogni probabilità non troverà sufficiente sbocco nel mercato nazionale e dovrà rivolgersi (forse in quota prevalente) al mercato dei paesi esteri dove tutte le qualità trovano mercato a prezzi sostenuti. Nella ricerca di accordi con i grossisti esteri, però, sarà difficile competere con le offerte al dettaglio a prezzi iper-calmierati di paesi come il Belgio, la Francia e la Germania, dove le imprese sociali arrivano a dipendere fino a un 75% da finanziamenti pubblici e solo in quota residuale dal mercato; essendo parte importante di tali sussidi proporzionati alla rotazione delle merci, questi operatori hanno l'interesse a svendere le merci e una parte importante di queste può essere accaparrata e trasportata informalmente nei paesi del consumo finale. Nel quadro del progetto Interreg Eurotranswase (2012) sono stati analizzati e quantificati alcuni dei flussi transfrontalieri informali di beni riusabili (assi Austria/Ungheria e Germania/Polonia).

## Visione e proposte di Rete ONU: sintesi

Rete ONU chiede innanzitutto la normalizzazione normativa del settore dell'usato, perché **ogni operatore possa svolgere la propria attività in modo codificato (mediante codici ATECO dedicati ulteriori rispetto a quelli esistenti per l'usato), formale e con oneri complessivi (tasse, tariffe..) che tengano conto del valore esiguo dei beni gestiti e della maggiore incidenza dei costi operativi rispetto ai ricavi**.

Incentivare e agevolare gli operatori e le filiere dell'usato è legittimo ed è in linea con le indicazioni della direttiva 851/2018 che stabilisce che gli Stati membri **"incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo**, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione". I soggetti vulnerabili che oggi operano nell'informalità possono essere ricondotti a uno status pienamente legittimo, controllato e *non confondibile con le economie criminali* grazie a una **politica di emersione che abbassi le barriere d'accesso economiche all'inizio e allo svolgimento dell'attività**, ad esempio: a) regolamentando i mercati rivolti ai consumatori finali (adottando Aree di Libero Scambio con finalità sociale e applicando gli schemi di concertazione finalizzati alla *"Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato"* indicati dall'articolo 7-sexies della L 13/2009); b) consentendo agli operatori dell'usato di conferire i residui della loro attività di raccolta nei centri di raccolta comunali; c) facendo EOW dei beni che oggi vengono raccolti abusivamente nei contenitori stradali del rifiuto indifferenziato.

La principale soluzione al problema del **rovistaggio** risiede proprio nella preparazione per il riutilizzo, come dichiarato a novembre 2018 dal Presidente di Rete ONU Stillo in relazione alle misure presentate dal Sindaco di Roma: [http://www.askanews.it/cronaca/2018/11/16/roma-operatori-usato-raggi-non-supera-rovistaggio-con-multe-pn\\_20181116\\_00136/](http://www.askanews.it/cronaca/2018/11/16/roma-operatori-usato-raggi-non-supera-rovistaggio-con-multe-pn_20181116_00136/)

I grandi volumi di beni durevoli che potranno essere reimmessi in circolazione grazie alla PPR non potranno essere interamente assorbiti dal mercato nazionale, occorrerà quindi facilitare la realizzazione del commercio



transfrontaliero esigendo dall'UE un regime di **concorrenza leale** che metta in equilibrio sussidi a operatori particolari che possano indirettamente tradursi in sussidi all'esportazione. Perché la PPR sia possibile occorre sbloccare il lavoro di redazione dei Decreti ministeriali annunciati dall'articolo 180 bis della 152/06 assicurandosi che **le procedure descritte siano sostenibili e non inventate a tavolino**, e che sia Centri di Riuso che impianti PPR possano disporre dell'**intera gamma di merceologie dell'usato** (vedere tabella 1) per non vedere minacciati i loro punti di equilibrio (che dipendono dalla qualità e assortimento globale dei flussi). Rete ONU, invitata dal Ministero dell'Ambiente a leggere le bozze dei decreti su PPR e Centri di Riuso, ha prodotto osservazioni puntuali finalizzate a rendere sostenibile il quadro procedurale (vedere **Allegati 1 e 2**).

Le filiere della PPR dovranno imitare gli elementi positivi delle filiere, già mature, degli indumenti usati, facendo attenzione a non riprodurre gli errori: primo tra questi la carenza di **trasparenza delle filiere** che lascia spazio alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Per prevenire il fenomeno Rete ONU ha promosso assieme a Utilitalia e Centro Nuovo Modello Sviluppo delle Linee Guida per l'affidamento dei servizi di raccolta indumenti usati che contengono misure per la trasparenza e legalità e applica un codice etico interno che esclude delinquenti e soggetti opachi dalle proprie attività di promozione degli interessi degli operatori dell'usato.

La PPR, sia degli indumenti usati che degli altri beni durevoli, **non potrà sostenersi interamente grazie ai prezzi di mercato** (per i beni durevoli non tessili le caratteristiche volumetriche e di movimentazione escludono già ora la possibilità di sostenere economicamente l'intercettazione) e tantomeno sopravvivere con appalti di affidamento dei servizi di raccolta fondati sulle offerte economiche al massimo rialzo. Bisognerà puntare piuttosto sulla **qualità del servizio** e, laddove si voglia favorire l'economia solidale, sulla **misurazione puntuale degli effetti sociali ottenuti**.

Sarà inoltre determinante l'istituzione di **regimi REP che garantiscano la sostenibilità della filiera e che siano gestiti da una regia democratica che includa i principali portatori d'interesse** (gli operatori dell'usato) assieme ai produttori e agli stakeholder istituzionali; la direttiva 851/2018 chiarisce infatti che i produttori possono finanziare *ma non necessariamente anche organizzare* le filiere. Occorrerà poi prendere atto che i canali commerciali dell'usato (esclusi gli indumenti) sono generalisti e mal si adattano a reverse logistic e politiche di filiera concepite come mono-merceologiche; potrebbe quindi rendersi necessario, analogamente a quanto accade con gli imballaggi (CONAI) un consorzio "ombrello" per i beni durevoli incaricato di armonizzare e integrare le politiche di filiera.

Sul piano operativo, la maggiore efficienza di filiera sarà raggiunta da **schemi integrati Centri di Riuso/Impianti PPR** che garantiscano economie di scala gestendo in maniera integrata approvvigionamenti, classificazioni e canali di mercato, ovviamente stabilendo procedure in grado di annullare i rischi di promiscuità tra rifiuto e non rifiuto (tali procedure sono state applicate, rodiate e descritte nel quadro del progetto Life+ PRISCA: <http://www.progettoprisca.eu/it/>

## OSSERVAZIONI ALLE PDL

Rete ONU reputa che tutte le Pdl incardinate abbiano un buon impianto concettuale, basato su una visione integrale e approfondita del settore dell'usato e in buona parte ispirato dalle proposte promosse da Rete ONU.

Viste le Pdl e acquisito il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, Rete ONU ha elaborato le proposte di miglioramento del testo illustrate nella tabella che segue. La matrice utilizzata è quella della Pdl 1065, ossia della Pdl adottata come testo base.

TESTO BASE – PDL 1065	RICHIESTE EMENDAMENTO RETE ONU	NOTE DI SPIEGAZIONE
<p>ART. 1. <i>(Definizioni).</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge sono definiti beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui al terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, già utilizzati e suscettibili di essere reimpiegati nello stato originario di fatto, previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge. Restano salve in ogni caso le disposizioni di leggi speciali applicabili a specifiche tipologie di beni.</p> <p>2. Ai fini della presente legge sono definiti operatori dell'usato i soggetti la cui attività è riferibile alla distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione per il riutilizzo,</p>	<p>➤ IN SOSTITUZIONE AL COMMA 1 DELL'ART. 1 DELLA PDL 1065, ADOTTARE IL PUNTO A DEL COMMA 1 DELLA PDL 978 O PUNTO A DEL COMMA 1 DELLA PDL 1224:</p> <p>Ai fini di cui alla presente legge si definiscono: a) beni usati, i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni;</p> <p>➤ PRESO ATTO DELL'OSSERVAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, ELIMINARE IL TERMINE "DISTRUZIONE" DAL COMMA 2 DELL'ART.1 DELLA PDL 1065, CHE QUINDI DIVENTEREBBE:</p>	<p>Nel comma 1 è <b>FONDAMENTALE</b> scrivere "anche" prima di "previa preparazione per il riutilizzo" perché altrimenti si esclude quasi tutto il settore dell'usato dagli effetti della legge!!!!</p> <p>Nuovi codici ATECO sono necessari perché la maggior parte degli operatori dell'usato non rientra in quelli già esistenti per la seconda mano. Meglio non specificare categorie di beni perché nulla di riusabile rimanga fuori (è un suggerimento che Paola Ficco ha dato contestualmente a riunione con Vignaroli e Rete ONU)</p>

<p>commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, di beni usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e di mercati dell'usato, identificati con un codice ATECO specifico per il settore.</p>	<p>Ai fini della presente legge sono definiti operatori dell'usato i soggetti la cui attività è riferibile alla raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione per il riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, di beni usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e di mercati dell'usato, identificati con i codici ATECO specifici per il settore.</p> <p>➤ INTRODURRE PARTE DEL COMMA 2 ART. 5 DELLA PDL 1224/MURONI E AGGIUNGERE INDICAZIONE PRECISA DEI NUOVI CODICI ATECO ISTITUITI (COME RICHIESTO DAL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI)</p> <p>Ai fini di cui alla presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con proprio decreto, rimanendo salvi i codici ATECO già esistenti per le attività di seconda mano, istituisce i seguenti codici ATECO per il settore:</p> <p>-38.32.31 Recupero e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti solidi urbani e industriali -46.19.05 Intermediazione di oggetti usati -46.77.30 Commercio all'ingrosso di beni di seconda mano</p>	
---	---	--

	<p>-47.89.06 Commercio ambulante di beni di seconda mano -82.30.1 Organizzazione di mercati dell'usato</p>	
<p>ART. 2. <i>(Istituzione e compiti del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo).</i> 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo, di seguito denominato «Tavolo», al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché delle associazioni più rappresentative a livello nazionale del settore dell'usato e dei principali operatori del settore, distinti per categoria. 2. Il Tavolo: a) promuove la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione degli oggetti, in modo da permettere agli operatori dell'usato un più facile accesso ai beni riutilizzabili; b) fornisce pareri in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e mercati dell'usato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p>	<p>➤ SI CHIEDE DI ELIMINARE DAL COMMA 1 DELL'ART.2 DEL PDL 1065 "E DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE DISTINTI PER CATEGORIA": È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo, di seguito denominato «Tavolo», al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché delle associazioni più rappresentative a livello nazionale del settore.</p> <p>➤ IN AGGIUNTA AI PUNTI DEL COMMA 2 DELL'ART.2 DELLA PDL 1065, SI CHIEDE DI INTRODURRE UN NUOVO PUNTO/LETTERA CHE INTEGRI PARTE DEL PUNTO C DEL COMMA 3 DELL'ART.2 DELLA PDL 978 E RISPETTIVO SUGGERIMENTO DEL SERVIZIO STUDI: 2. Il Tavolo: a) fornisce indicazioni utili alla realizzazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo. 9, par. 1, lett. d), e dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento</p>	<p>L'eliminazione di "E DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE DISTINTI PER CATEGORIA" è richiesta per evitare che vengano promossi punti di vista particolari in un tavolo dove è il punto di vista della categoria a dover essere preso in considerazione. Le associazioni di categoria ovviamente possono essere più di una.</p>

<p>c) fornisce indicazioni utili per l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;</p> <p>d) predispone e coordina la definizione di accordi di programma con regioni, enti locali, altri consorzi e aziende municipalizzate nella gestione dei rifiuti, al fine di favorire la valorizzazione dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato per la distrazione, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti e di beni destinati alla filiera del riuso;</p> <p>e) favorisce il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni;</p> <p>f) favorisce la costruzione e la ristrutturazione di filiere locali dell'usato nonché la costruzione di reti commerciali in grado di assorbire i prodotti degli impianti di preparazione per il riutilizzo o dei centri del riuso accreditati;</p> <p>g) organizza, in accordo con lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate, campagne dirette a favorire la conoscenza del riuso, favorendo la corretta partecipazione dei cittadini alle attività degli operatori dell'usato;</p> <p>h) predispone accordi di programma, iniziative e azioni diretti</p>	<p>europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;</p> <p>b) promuove la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, (ecc...)</p> <p>➤ PRESO ATTO DELLE OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO STUDI, MODIFICARE NEL SEGUENTE MODO IL PUNTO D DEL COMMA 2 DELL'ART.3 DELLA PDL 1065:</p> <p>d) predispone e coordina la definizione di accordi di programma con regioni, enti locali, consorzi di filiera e aziende municipalizzate nella gestione dei rifiuti, al fine di favorire la valorizzazione dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato per il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti e di beni destinati alla filiera del riuso</p>	
--	---	--

<p>all'orientamento professionale e alla formazione professionale continua nonché azioni dirette alla comunicazione e all'educazione ambientale.</p>		
<p>ART. 3. <i>(Modifiche alla disciplina sul commercio).</i> 1. Le attività esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività di carattere artigianale, commerciale e di servizi. 2. L'attività di vendita di beni usati è libera e non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Tale autorizzazione è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1990, n. 241. 3. Nel caso dei mercati dell'usato e di libero scambio, la SCIA è presentata dall'organizzatore del mercato, che deve dichiarare quanti operatori sono presenti durante la manifestazione e trascriverne gli estremi identificativi in appositi registri.</p>	<p>➤ PRESO ATTO DELLA POSIZIONE DEL GRUPPO M5S DELLA COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, VA CHIARITO QUALI ATTIVITA' DELL'USATO NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI "COMMERCIO". SI CHIEDE QUINDI DI CAMBIARE L'ARTICOLO NEL MODO SEGUENTE:</p> <p>ART. 3. <i>(Autorizzazione delle attività esercitate dagli operatori dell'usato).</i> 1. Le attività esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività di carattere artigianale, commerciale e di servizi. 2. L'attività di vendita di beni usati che non sono stati precedentemente acquistati, ai sensi del comma 1 dell'art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che definisce commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio, non è un'attività commerciale e pertanto non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.</p>	<p>Va chiarito che l'attività degli operatori dell'usato che raccolgono (svuotacantine, ecc..) o intermediano beni di seconda mano non sono commercianti. La 114/98 è infatti molto chiara nelle sue definizioni:</p> <p>Art. 4. <i>Definizioni e ambito di applicazione del decreto</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente <b>acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende</b> ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente <b>acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende</b>, su aree</p>

<p>Tali documenti devono essere messi a disposizione delle autorità in caso di controlli durante i mercati o le manifestazioni e sono conservati per i cinque anni successivi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma la licenza è revocata.</p>	<p>Tale attività di vendita è autorizzata in seguito a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1990, n. 241.</p> <p>3. Nel caso dei mercati dell'usato e di libero scambio, la SCIA è presentata dall'organizzatore del mercato, che deve dichiarare quanti operatori sono presenti durante la manifestazione e trascriverne gli estremi identificativi in appositi registri.</p> <p>Tali documenti devono essere messi a disposizione delle autorità in caso di controlli durante i mercati o le manifestazioni e sono conservati per i cinque anni successivi.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni del presente comma la licenza è revocata.</p>	<p>private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;</p> <p>Va poi sottolineato che le attività dell'usato, anche quelle commerciali, debbono essere sostenute e incentivate a fini ambientali ai sensi della 98/2008 CE, della 152/06 e, ancora più chiaramente, ai sensi della 851/2018 CE e dell'ultima legge di delegazione europea, dove si rimarca che bisogna agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili.</p> <p>Rispetto alle politiche di emersione, non crediamo sia giusto parlare di legittimazione dell'"abusivismo" perché il fenomeno della raccolta e rivendita di materiali di risulta riusabili o riciclabili non nasce abusivo ma è un'attività storica e antica che è stata normata fino all'anno 2000, quando gli applicativi della 114/98 hanno abolito gli articoli 121 e 114 del TULPS condannando questo fenomeno all'informalità (NELL'ALLEGATO 1 IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO C'E' FOTO DEL REGISTRO USATO FINO AL 2000 DAGLI OPERATORI CHE OGGI SONO</p>
---	--	--

		<p><b>INFORMALI/"ABUSIVI");</b> Nonostante l'eliminazione della normativa di riferimento il fenomeno non si è estinto: si tratta, storicamente, di una delle attività di impresa con minori barriere d'accesso economiche e maggior potenziale di assorbimento sociale. Semplicemente ciò che prima era regolare è stato reso abusivo. Probabilmente la ragione dell'eliminazione è nata da elementi di incompatibilità con la visione del Decreto Ronchi) del 1997 che istituisce filiere di recupero organizzate; i micro recuperatori a quel tempo non avevano una loro associazione di categoria, la loro voce non è stata ascoltata ed evidentemente è stato più semplice eliminarli dalla normativa che ascoltare il loro punto di vista per adattare il quadro formale del loro lavoro alle nuove esigenze di contesto.</p>
<p>ART. 4. <i>(Obblighi in materia di tracciabilità dei beni usati).</i> 1. Ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti dagli articoli 648 e 648-bis del codice penale, gli operatori dell'usato diversi dagli operatori</p>	<p>➤ SI CHIEDE DI AUMENTARE LE SOGLIE DI VALORE PER LA TRACCIABILITA' PERCHE' IL LAVORO DEGLI OPERATORI DELL'USATO SIA PIU' SOSTENIBILE:</p> <p>ART. 4. <i>(Obblighi in materia di tracciabilità dei beni usati).</i> 1. Ai fini della prevenzione dei reati di</p>	<p>Si chiede di alzare di molto la soglia di "valore esiguo" segnalata, 250 euro potrebbe essere adeguato anche perché in linea con quanto adottato in molti territori in relazione agli autoricambi; non vediamo ragioni per sfavorire il riuso dei beni durevoli in generale rispetto al riuso degli autoricambi. I soggetti vulnerabili delle aree di</p>

<p>per conto di terzi sono tenuti a raccogliere i dati identificativi, costituiti dal nominativo, dalla data e dal luogo di nascita e dal codice fiscale, dal tipo e dal numero di un documento di identità in corso di validità, dalla residenza e dal recapito telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per un valore superiore a 100 euro per ogni singolo bene trattato, eccettuati i soggetti vulnerabili coinvolti nelle aree di libero scambio che devono fornire tali dati per le cessioni di beni usati per un valore superiore a 40 euro. I dati raccolti sono messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, ove richiesto, e sono conservati per un periodo minimo di cinque anni dalla data della transazione. Agli operatori per conto di terzi, compresi i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, si applica l'obbligo della tracciabilità previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p>ricettazione e di riciclaggio previsti dagli articoli 648 e 648-bis del codice penale, gli operatori dell'usato diversi dagli operatori per conto di terzi sono tenuti a raccogliere i dati identificativi, costituiti dal nominativo, dalla data e dal luogo di nascita e dal codice fiscale, dal tipo e dal numero di un documento di identità in corso di validità, dalla residenza e dal recapito telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per un valore superiore a 250 euro per ogni singolo bene trattato. I dati raccolti sono messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, ove richiesto, e sono conservati per un periodo minimo di cinque anni dalla data della transazione. Agli operatori per conto di terzi, compresi i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, si applica l'obbligo della tracciabilità previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p>libero scambio possono essere c</p>
---	--	--

<p>ART. 5. <i>(Mercati dell'usato).</i> 1. Ai fini della presente legge sono definiti mercati dell'usato: a) i mercati storici, esistenti da almeno cinquanta anni e caratterizzati da una continuità merceologica dell'usato; b) le fiere e i mercati caratterizzati da varietà merceologica dell'usato; c) le fiere e i mercati caratterizzati dall'unitarietà merceologica dell'usato, quali fiere e mercati del libro, del fumetto, del disco e del <i>design</i>; d) le aree di libero scambio realizzate per consentire l'attività di soggetti vulnerabili che non svolgono attività commerciali, facenti capo agli organismi collettivi di cui all'articolo 1, comma 2. Per svolgere la propria attività nelle aree di libero scambio, i soggetti di cui alla presente lettera devono essere in possesso di un'attestazione idonea, ai sensi della normativa vigente, a certificare che il loro reddito familiare calcolato ai fini dell'indicatore della</p>	<p>➤ IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 5 E 6 , PROBABILMENTE LE OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO STUDI SI RISOLVONO RISCRIVENDO L'ART. 7 SEXIES DELLA LEGGE 13 DEL 2009, COSÌ COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DELLA PDL 978. ANDREBBE COMUNQUE SOSTITUITO IL "CONSORZIO DEL RIUSO" CON "TAVOLO DEL RIUSO" COSÌ COME DEFINITO DALLA PDL 1065, E MANTENENDO AL COMMA 2 IL PUNTO D COSÌ COME FORMULATO DALLA 1065, MA ALZANDO LA SOGLIA ISEE ALMENO A 12.000 EURO (CON SOLI 1000 EURO AL MESE UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' DEVE AVERE LA POSSIBILITA' DI ARROTONDARE, PERCHE L'AREA DI LIBERO SCAMBIO POSSA PERMETTERE DAVVERO ALLE PERSONE DI SUPERARE LA SOGLIA DELLA DIGNITA)</p>	
--	--	--

<p>situazione economica equivalente non è superiore a 9.000 euro.</p>		
<p>ART. 6. <i>(Tutela dei mercati storici).</i> 1. Le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti a stabilire criteri idonei per l'attribuzione a un mercato della qualifica di storico, a valenza storica di tradizione o di particolare pregio. I medesimi enti sono altresì tenuti a favorire la conservazione della realtà storica salvaguardando i tratti caratteristici di tali mercati e incentivando la vendita di categorie merceologiche conformi a quelle presenti in passato o caratterizzanti la realtà locale. Le regioni si impegnano a stanziare annualmente parte dei fondi destinati alla valorizzazione della cultura per la promozione dei mercati storici.</p>		
<p>ART. 7. <i>(Modifiche alla disciplina in materia di centri di raccolta e istituzione di un sistema integrato di gestione).</i> 1. Ai fini del presente articolo sono</p>	<p>➤ RETE ONU, PER EVITARE MALINTESI CHE POTREBBERO RENDERE IMPOSSIBILE LA PPR DI BENI DUREVOLI IN BUONO STATO, CHIEDE DI SPECIFICARE, ALLA FINE DEL COMMA, CHE LE MERCEOLOGIE DEL</p>	<p>1. Meglio non creare cataloghi con categorie di beni perché nulla di riusabile rimanga fuori (è un suggerimento che Paola Ficco ha dato contestualmente a riunione con Vignaroli e Rete ONU).</p>

<p>definiti riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti e preparazione per il riutilizzo le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo, nonché all'individuazione di criteri semplificati per la preparazione per il riutilizzo.</p> <p>2. Al fine di facilitare la prevenzione nella produzione dei rifiuti garantita dalla filiera degli operatori dell'usato, i rifiuti</p>	<p>RIUTILIZZO SONO LE MEDESIME DELLA PPR:</p> <p>1. Ai fini del presente articolo sono definiti riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti e preparazione per il riutilizzo le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione quando necessari, attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.</p> <p>➤ PRESO ATTO DELLE OSSERVAZIONI DEL CENTRO STUDI, SI CHIEDE DI SOSTITUIRE IL TESTO DEL COMMA 2 DELL'ART. 7 DELLA PDL 1065 CON IL SEGUENTE TESTO:</p> <p>2. I rifiuti prodotti dalla filiera degli operatori di cui all'articolo 1, comma 2, derivanti dalla selezione dei beni usati, anche ingombranti, e provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione sono assimilati agli urbani, al fine di agevolare la prevenzione di cui all'articolo 179, DLgs 152/2006. E' competenza delle Autorità d'Ambito e dei Comuni prevedere, nei Piani di gestione dei servizi di igiene urbana e nel rispetto della normativa vigente, modalità di raccolta finalizzate al massimo recupero dei rifiuti prodotti nelle</p>	<p>Abbiamo letto bozze ministeriali di cataloghi dove le merceologie di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo sono addirittura diverse (ad esempio si affermava il concetto che i beni di piccole dimensioni vanno riutilizzati e quelli di grandi dimensioni preparati per il riutilizzo); tali distinzioni non hanno nessun senso dato che a determinare lo status di rifiuto è l'intenzione di disfarsi, non il tipo di bene/rifiuto del quale uno vuole disfarsi. Le economie dell'usato hanno bisogno di assortimenti misti, quindi la divisione artificiosa in diversi canali delle merceologie renderebbe irraggiungibile il punto di equilibrio economico sai per i canali del riutilizzo che per quelli della preparazione per il riutilizzo.</p> <p>2. Le proposte relative ai centri di raccolta sono finalizzate a ridurre/rendere meno conveniente il conferimento abusivo di rifiuti per quegli operatori dell'usato che si approvvigionano sgomberando locali e che oggi non riescono a sostenere il conferimento del rifiuto speciale. L'effetto della legge sarebbe quindi una riduzione dei cumuli abusivi di rifiuti e un principio di convenienza alla formalizzazione che potrebbe aumentare il</p>
---	--	--

<p>urbani domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non perdono tale classificazione di origine se sono conferiti al sistema di raccolta dagli operatori dell'usato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.</p> <p>3. Presso ogni centro di raccolta è organizzata un'area apposita destinata alla separazione delle frazioni riutilizzabili, al fine di non riciclare oggetti suscettibili di essere riutilizzati e di garantire il loro non deterioramento.</p> <p>4. Le pubbliche amministrazioni possono promuovere raccolte dedicate o metodi di raccolta che, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche, consentano la destinazione dei rifiuti alla preparazione per il riutilizzo in attuazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dalla legislazione vigente. A tale</p>	<p>attività svolte dagli operatori dell'usato, compreso lo sgombero locali, anche, per esempio, attraverso l'autorizzazione al conferimento di detti rifiuti presso i Centri di Raccolta.</p> <p>➤ PRESO ATTO DELLE OSSERVAZIONI DEL CENTRO STUDI, SI CHIEDE DI SOSTITUIRE IL TESTO DEL COMMA 2 DELL'ART. 7 DELLA PDL 1065 CON I SEGUENTI COMMI 2, 3 E 4 (SCALANDO LA NUMERAZIONE DEI COMMI DAL 3 IN POI DEL TESTO ORIGINARIO):</p> <p>3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare modifica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'articolo 1 del D.M. 8.04.2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare includendo tra i soggetti che conferiscono rifiuti urbani e assimilati nei centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto, in aggiunta alle utenze domestiche e non domestiche e agli altri soggetti citati, anche gli operatori dell'usato la cui attività rientri nei parametri dimensionali di micro-impresa ai sensi del D.M. 18.04.2005 del Ministro delle attività produttive.</p> <p>4. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>-al comma 5 dopo le parole "servizio pubblico," sono inserite le seguenti: "né gli operatori</p>	<p>numero di operatori formalizzati.</p> <p>7. L'ultima richiesta è di proibire il massimo rialzo nelle offerte di prezzo nelle gare per l'affidamento di servizi che si sostengono grazie alla vendita dei beni riutilizzabili (oggi sono le raccolte di vestiti usati, presto potrebbero essere le raccolte di tutti gli altri beni durevoli da preparare per il riutilizzo). Infatti, con la logica del massimo rialzo, verrebbero vanificati gli sforzi della presente legge nell'incentivare gli operatori dell'usato (aiutandoli anche a raggiungere il loro punto di equilibrio economico), perché si determinerebbe una tendenza a riallocare sulle stazioni appaltanti tutti i margini di beneficio. La legge quindi si tradurrebbe in un'elargizione indiretta di benefici a tali stazioni appaltanti. Il testo della proposta di comma è stato formulato dalla giurista Paola Ficco in seguito a riunione con l'On. Vignaroli e Rete ONU</p>
--	--	---

<p>scopo possono essere previsti gli adeguamenti tecnici necessari presso i centri di raccolta e l'istituzione di servizi di raccolta innovativi. I comuni e i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti organizzano la filiera locale del riutilizzo in accordo con le reti locali di riutilizzo e di riparazione accreditate, che rappresentano attività commerciali, associazioni di operatori dell'usato, operatori hobbisti, organizzatori di mercati dell'usato, cooperative ed enti di solidarietà.</p> <p>5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità per assicurare il coordinamento delle disposizioni del presente articolo con quelle del comma 1-bis dell'articolo 180-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 180-<i>bis</i>.</p>	<p>dell'usato la cui attività rientri nei parametri dimensionali di micro-impresa ai sensi del D.M. 18.04.2005 del Ministro delle attività produttive e che stiano trasportando i propri rifiuti ai centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal D.M. 8.04.2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>➤ PER SCONGIURARE L'ESERCIZIO DI RELAZIONI DI FORZA CHE DISTRAGGANO VERSO ENTI TERZI I BENEFICI PRODOTTI DALLA PDL A FAVORE DEGLI OPERATORI DELL'USATO, <b>RETE ONU CHIEDE CHE ALL'ARTICOLO 7 SIA AGGIUNTO UN ULTERIORE COMMA:</b></p> <p>7. I criteri di aggiudicazione dell'appalto garantiscono la sostenibilità economica delle filiere della preparazione per il riutilizzo e del riutilizzo. A tal fine, se la prevalenza dei ricavi generati dalla raccolta dei rifiuti deriva dalla loro preparazione per il riutilizzo e dal riutilizzo dei prodotti, l'ente appaltante non può richiedere contributi economici a carico dei soggetti affidatari dei servizi medesimi.</p>	
<p>ART. 8.</p>	<p>➤ BENE</p>	

<p><i>(Insediamento degli operatori dell'usato nel territorio urbano).</i></p> <p>1. Le attività degli operatori dell'usato possono essere esercitate, a parità di condizioni con gli altri operatori del commercio, in spazi a destinazione urbanistica di tipo produttivo-artigianale o commerciale finalizzata al mantenimento e all'espansione delle potenzialità economico-produttive del territorio urbano.</p>		
<p>ART. 9. <i>(Misure fiscali e previdenziali).</i></p> <p>1. In quanto settore di pubblica utilità gli enti locali prevedono apposite misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione in favore del riutilizzo, anche al fine di favorire l'emersione dello stesso settore.</p> <p>2. Tenuto conto del positivo impatto sull'ambiente e sulla salute umana del riutilizzo, nonché della sua importanza e strategicità per lo sviluppo socio-economico locale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'immissione in commercio dei beni usati e dei servizi a esso</p>	<p>➤ BENE I COMMI 2 E 3, CHIEDIAMO DI SOSTITUIRE IL COMMA 1 NELLA MANIERA SEGUENTE:</p> <p>ART. 9. <i>(Misure fiscali e previdenziali).</i></p> <p>1. Tenuto conto del positivo impatto sull'ambiente e sulla salute umana del riutilizzo, nonché della sua importanza e strategicità per lo sviluppo socio-economico locale, gli enti locali prevedono apposite misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione in favore del riutilizzo, anche al fine di favorire l'emersione dello stesso settore.</p>	

<p>collegati è stabilita in misura pari a quella prevista per gli oggetti di antiquariato ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.</p> <p>3. Ai fini delle tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali tengono conto della valenza ambientale delle attività di riutilizzo, in attuazione del principio « chi inquina paga », prevedendo apposite agevolazioni.</p>		
<p>ART. 10. <i>(Lavoro e formazione).</i></p> <p>1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nei programmi dedicati all'orientamento e alla formazione professionali di adeguate informazioni sulle attività del settore dell'usato e sul riutilizzo, nonché alla promozione di tali attività attraverso i servizi di orientamento al lavoro e di creazione d'impresa e il sito <i>web</i> istituzionale dello stesso Ministero, nonché</p>	<p>➤ BENE</p>	

<p>di ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, altresì, gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi dell'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione in materia di lavoro e di formazione professionale.</p>		
<p>ART. 11. <i>(Educazione e sensibilizzazione ambientali).</i> 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento, nei programmi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti e all'educazione e alla comunicazione ambientali, di azioni e di interventi sulle attività del settore dell'usato, sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, altresì, gli strumenti necessari per favorire</p>	<p>➤ BENE</p>	

<p>l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi dell'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione in materia di politiche culturali, educative e di sensibilizzazione di carattere ambientale.</p>		
<p>ART. 12. <i>(Obiettivi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, di riduzione di emissioni di anidride carbonica e di consumo energetico).</i> 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle norme dell'Unione europea, fissa obiettivi quantitativi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, nonché di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo energetico conseguenti allo sviluppo del settore dell'usato e del riutilizzo. A tali fini, le relative attività possono essere accreditate quali certificati verdi o bianchi.</p>	<p>➤ PRESO ATTO DELL'OSSERVAZIONE DEL SERVIZIO STUDI E DELLE MUTAZIONI AVVENUTE O IN ATTO RELATIVE AI CERTIFICATI BIANCHI E VERDI, SI PUO' MODIFICARE L'ARTICOLO DELLA PDL 1065 ELIMINANDONE L'ULTIMA FRASE:  ART. 12. Obiettivi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, di riduzione di emissioni di anidride carbonica e di consumo energetico 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle norme dell'Unione europea, fissa obiettivi quantitativi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, nonché di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo energetico conseguenti allo sviluppo del settore dell'usato e del riutilizzo.</p>	
<p><u>RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO</u></p>	<p>AL FINE DI ARMONIZZARE LA PRESENTE PDL CON LA NORMA ESISTENTE, SI CHIEDE DI INTRODURRE NUOVO ARTICOLO CHE ABROGHI E SOSTITUISCA L'ART.180 BIS. DELLA 152/06:</p>	<p>Il testo della proposta di articolo è stato formulato dalla giurista Paola Ficco in seguito a riunione con l'On. Vignaroli e Rete ONU</p>

L'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, tra le quali la costituzione e il sostegno di filiere del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo e di reti di operatori dell'usato, ai sensi della definizione *dell'art.1 della legge vignaroli*;
- c) nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , adozione di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

2. Nei centri di raccolta, i Comuni possono individuare apposite aree, debitamente distinte, adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di

	<p>beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato previa apposita convenzione stipulata con il soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Tavolo di Lavoro Permanente sul Riutilizzo di cui all'art. 2 della <i>legge Vignaroli</i>, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Tavolo di Lavoro Permanente sul Riutilizzo di cui all'art. 2 della <i>legge</i></p>	
--	--	--

	<p><i>Vignaroli</i>, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative di filiere del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo e di reti di operatori dell'usato di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate relative alla preparazione di rifiuti per il riutilizzo. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
--	---	--

**ALLEGATO 1**

